



COMUNE DI COLLEPARDO

A. Prov. di Frosinone

Cap. 03010
ccp 11987039

tel. 0775/47021 fax 0775/47325

C.F. 00304940604

Internet: www.colleparado.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DEL COMUNE DI COLLEPARDO



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 5-12-2018

SOMMARIO

1. Oggetto del regolamento	1
2. Definizioni	1
3. Classificazione dei rifiuti.....	3
4. Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani	4
5. Competenze del Comune.....	4
6. Norme generali per l'utenza e divieti.....	4
7. Principi generali	5
8. Criteri organizzativi per il servizio di raccolta	5
9. Raccolta porta a porta.....	6
10. Raccolta rifiuti per utenze ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO	6
11. Centro di raccolta COMUNALE TEMPORANEO	6
12. Modalità di conferimento	6
13. Manifestazioni temporanee ed eventi.....	8
14. Isole per escursionisti e turisti di passaggio.....	8
15. Auto trattamento della frazione umida (compostaggio domestico)	8
16. Conferimento dei rifiuti pericolosi	9
17. Conferimento dei rifiuti urbani vegetali.....	9
18. Conferimento dei RAEE	9
19. Controllo della quantità e qualità dei rifiuti urbani ed assimilati.....	10
20. Cestini portarifiuti	10
21. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.....	10
22. Informazione	10
23. Controlli.....	11
24. Vigilanza	11
25. Sanzioni	11
26. Disposizioni finali e transitorie	13

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati agli urbani destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Sono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
 - e. la determinazione delle sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a quanto previsto dall'articolo 303 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e delle ordinanze comunali si intende per:
 - a) **abbandono**: volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;
 - b) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato D e seguenti, presenti all'interno della parte quarta del D.lgs. n 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - c) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - d) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - e) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - f) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

- g) **Comune:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall'art. 198 D.Lgs. n. 152/2006.
- h) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- i) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- j) **raccolta multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine – plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) **spazzamento:** l'operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- l) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B, presente all'interno della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- m) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato E, presente all'interno della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- n) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, lett. m), del D.Lgs. n. 152/2006;
- p) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

In particolare si intende per:

- **composter domestico** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **cassa di compostaggio** una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'idonea areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **compostaggio tradizionale** (fossa, cumulo) un ammasso localizzato e controllato di materiale a contatto con il terreno naturale depositato per lo sviluppo del processo biologico purché idoneo a dare origine al compost;
- q) **affidatario del servizio:** soggetto eventualmente individuato dal Comune per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.
- r) **centro raccolta materiali (CRM):** piattaforma pubblica all'aperto, dotata di container, benne o altri tipi di contenitori, destinati allo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani voluminosi o rifiuti raccolti e/o conferiti separatamente. I CRM possono anche essere definiti Centri di Raccolta (CR).
- s) **cassonetto:** contenitore carrellato per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti dalla volumetria variabile da 120 litri a 1100 litri.

3. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a) i rifiuti domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:
 - Frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - Frazione secca o residuo: i rifiuti non recuperabili;
 - Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
 - Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.
 - b) i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (esclusi resti umani, vedi regolamento cimiteriale), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d);
3. Sono **rifiuti speciali**:
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro - industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali fatto salvo il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti precisati nell'elenco di cui all'allegato G, presente all'interno della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006.
5. Ai sensi dell'articolo 188 del D.lgs. 03/04/2006, n. 156 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3), sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

4. ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione è stabilita dal Comune di Colleparado nell'allegato A del Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2014.

5. COMPETENZE DEL COMUNE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa.
2. Il servizio di raccolta è garantito all'interno dei perimetri definiti dal Comune di Colleparado. È altresì garantito dal Comune, il servizio di spazzamento su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente.
3. Il Comune di Colleparado qualora affidi il servizio in concessione a terzi, definisce con apposito capitolato le modalità di espletamento del servizio medesimo.

6. NORME GENERALI PER L'UTENZA E DIVIETI

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È vietato l'abbandono o il deposito di ogni genere di rifiuto urbano all'esterno degli appositi contenitori.
3. È vietato il conferimento di liquidi di ogni genere nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. È altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. È vietato il conferimento nei contenitori di qualsiasi forma o foggia di rifiuti difforni dalla tipologia di raccolta prevista per lo specifico contenitore.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti

predisposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

TITOLO II. GESTIONE DEL SERVIZIO

7. PRINCIPI GENERALI

1. Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) raggiungere l'economicità di gestione;
 - b) evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza delle persone;
 - c) garantire il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - d) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse.

TITOLO III. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

8. CRITERI ORGANIZZATIVI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. La modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti è stabilita dal Comune di Colleparado.
2. Il servizio prevede la raccolta e il corretto smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti negli appositi contenitori assegnati a ciascuna utenza.
3. L'articolazione del servizio di raccolta "porta a porta" nelle diverse aree del territorio, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza nel rispetto degli obiettivi fissati dalle norme vigenti.
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani si attua di norma mediante la raccolta differenziata estesa a tutto il territorio, secondo i seguenti sistemi:
 - a) raccolta porta a porta per tutte le tipologie di utenza, ad eccezione dei rifiuti ingombranti;
 - b) raccolta presso il Centro di Raccolta

9. RACCOLTA PORTA A PORTA

1. La raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, sia per la parte secca non recuperabile (residuo) che per le frazioni di rifiuto differenziabili, viene effettuata mediante il sistema "porta a porta".
2. L'ente gestore determina, con proprio provvedimento le modalità organizzative del servizio.
3. In qualunque momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte dei Organi di Polizia e/o da personale allo scopo incaricato per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori. L'utenza è ritenuta responsabile del contenuto dei contenitori concessi in dotazione, in caso di controlli.
4. Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private destinate alla raccolta dei rifiuti. Nei casi in cui l'utenza non disponga di un locale adeguato, o sussista l'impossibilità tecnica di collocazione all'interno, i contenitori possono essere collocati all'esterno, su suolo privato e temporaneamente su suolo pubblico per il tempo necessario all'espletamento del servizio (dalla sera precedente al giorno di raccolta, fino a raccolta avvenuta), quindi devono essere riposti su suolo privato.

10. RACCOLTA RIFIUTI PER UTENZE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO

1. La raccolta dei rifiuti urbani (differenziate e residuo) prodotti dalle utenze all'interno del centro storico, nel perimetro di raccolta come definito dal Comune di Colleparado, è effettuata presso aree appositamente individuate.
2. Ad ogni utenza è assegnato un contenitore personale per la raccolta del residuo della tipologia più consona in relazione alla produzione di rifiuti. I contenitori sono dotati di codice identificativo e le utenze hanno l'obbligo di provvedere al posizionamento nel rispetto delle modalità organizzative dettate dal Comune di Colleparado.

11. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE TEMPORANEO

1. E' istituito nel territorio del Comune di Colleparado un Centro di raccolta comunale temporaneo opportunamente attrezzato, dotato di container, benne o altri tipi di contenitori, destinati allo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani voluminosi o rifiuti raccolti e/o conferiti separatamente.
2. Presso il centro di raccolta materiali in giorni e orari prestabiliti possono essere conferiti particolari categoria di rifiuti indifferenziati (pannoloni).
3. È vietato l'accesso ai CRM da parte dei soggetti non autorizzati.

12. MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. Chiunque produce rifiuti urbani è obbligato a conferire in modo separato tutte le diverse frazioni.

2. I rifiuti urbani devono essere conferiti nei modi e nei tempi indicati dall'Ente gestore e trasportati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o nocumento, fastidio o rischio per la salute.
3. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori forniti in comodato d'uso gratuito dal Comune di Colleparado, e nei casi previsti in sacchi chiusi trasparenti. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani (es: raccolta cartone) devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
4. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata devono essere conferite nel corrispondente contenitore. Nei casi eccezionali, qualora i rifiuti non possono tutti essere inseriti nell'apposito contenitore, è possibile depositarli in sacchi trasparenti e chiusi.
5. È vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato. È vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
6. È vietato conferire rifiuto residuo nei contenitori destinati alla raccolta differenziata.
7. Sono raccoglibili in modo differenziato le frazioni di rifiuti secondo le indicazioni impartite dal Comune. In particolare:
 - a. La carta e il cartone dovranno essere ridotti il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattiti le varie componenti) o legati in balle o pacchetti;
 - b. Gli imballaggi metallici dovranno essere appiattiti e ridotti al minimo volume;
 - c. Gli imballaggi per liquidi devono essere vuoti.
 - d. I contenitori in materiale metallico non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose;
 - e. La frazione umida deve essere introdotta negli appositi contenitori all'interno di sacchetti biodegradabili o compostabili.
 - f. Il rifiuto residuo deve essere conferito con sacco chiuso nell'apposito contenitore.
8. È vietato conferire nei cassonetti dell'organico ramaglie, sfalci e potature, in quantità eccessive.
9. È vietato depositare i rifiuti ingombranti nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo. Gli utenti sono tenuti ad informare il Comune, che provvederà ad organizzare le operazioni di ritiro.
10. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
11. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili o di origine domestica.
12. Le utenze, usufruendo del servizio porta a porta devono inoltre rispettare le seguenti condizioni:
 - a. Nel caso di raccolta manuale (es: cartone), i plichi ridotti in volume, devono essere collocati in posizione concordata e facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Comune, il più vicino possibile ai punti di raccolta indicati dal Comune stesso.
 - b. I contenitori vanno esposti chiusi (il coperchio deve rimanere chiuso, toccando il bordo)

- c. È vietato utilizzare contenitori diversi da quelli forniti in dotazione dall'ente gestore, o utilizzare contenitori associati ad altre utenze. Analogamente è vietato utilizzare i contenitori delle isole ecologiche pubbliche.
13. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.

13. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED EVENTI

1. I rifiuti prodotti da feste, fiere, mercati e manifestazioni sono gestiti attraverso la concessione in dotazione temporanea agli organizzatori degli eventi di contenitori per la raccolta del residuo. Si estende l'obbligo della differenziazione dei rifiuti urbani prodotti da tutte le associazioni, circoli, pro loco, partiti, comitati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo e ricreativo in genere.
2. La richiesta di dotazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti deve essere inviata dagli organizzatori al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'evento. La tipologia dei contenitori ed il loro numero viene stabilito dall'Ente
3. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro dodici ore dal termine della manifestazione.

14. ISOLE PER ESCURSIONISTI E TURISTI DI PASSAGGIO

1. Gli escursionisti e i turisti di passaggio sono tenuti alla raccolta differenziata.
2. Per consentire ai turisti di passaggio (utenze non soggette a TARI) di smaltire correttamente i propri rifiuti, in alcuni punti strategici del territorio del Comune di Colleparado, sono organizzati alcuni punti di raccolta stradali.

15. AUTO TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

1. Il Comune di Colleparado consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
4. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente o creare pericoli di ordine igienico – sanitario. È vietato inoltre introdurre nelle strutture di compostaggio rifiuti o materiali non biodegradabili. Qualora il Comune di Colleparado o suo

incaricato accerti che l'autotrattamento della sostanza organica non viene effettuato secondo quanto previsto dal presente articolo, decade il diritto a godere di eventuali agevolazioni o incentivi nell'ambito della tariffa (TARI) per 2 anni dall'accertamento.

5. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata su suolo privato, ad una distanza minima di 8 m da aperture e vedute degli edifici di altra proprietà, fatto salvo la presenza di schermature o barriere di mitigazione.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - d) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
7. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dalla Comunità.

16. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui allegato G – parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti in punti stabiliti e segnalati dal Comune di Colleparado oppure direttamente nei centri di raccolta.
2. I rifiuti pericolosi provenienti da Enti o Imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

17. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico o non smaltibili per quantità con la frazione umida, devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale, previa comunicazione al Comune di Colleparado.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. Qualora il Comune lo ritenga necessario, potrà essere posizionato su suolo pubblico, anche per limitati periodi di tempo e con determinate modalità di accesso un contenitore dedicato alla raccolta di rifiuti vegetali derivanti da sfalcio e potatura.

18. CONFERIMENTO DEI RAEE

1. La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è disciplinata dal D.Lgs. 49 del 14/03/2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e ss mm e ii.

2. La raccolta dei RAEE è gestita dal Comune di Colleparado presso il Centro di Raccolta comunale.

19. CONTROLLO DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il controllo della quantità e qualità dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti sul territorio comunale spetta al Comune, secondo le modalità che questo riterrà più opportune.

20. CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Comune può provvedere ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.
2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.

21. PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con il Comune di Colleparado e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI

22. INFORMAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune è tenuto, con le modalità più appropriate a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;

23. CONTROLLI

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato oltre che dagli organi di vigilanza anche dal personale all'uopo incaricato dal Comune che provvede ad informare gli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

24. VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli Organi di Polizia, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza al Comune.
2. Gli Organi di Polizia, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

25. SANZIONI

1. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, accertate dai soggetti di cui al precedente art. 24, saranno applicate le sanzioni amministrative indicate ai commi successivi in attuazione a quanto previsto dall'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 in materia di abbandono dei rifiuti e dal Codice della Strada vigente.
2. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.
3. Le sanzioni, in relazione alle violazioni di seguito specificate, sono così definite:

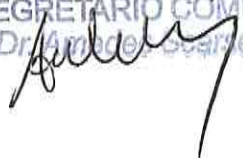
oggetto	Descrizione	Sanzione € min/max
Norme generali per l'utenza	Divieto abbandono e deposito sul territorio di rifiuti non pericolosi e non ingombranti	D.Lgs 152/2006 art. 255 comma 1
	Divieto abbandono e deposito sul territorio di rifiuti pericolosi	D.Lgs 152/2006 art. 255 comma 1
	Divieto abbandono e deposito di rifiuti urbani fuori dagli appositi contenitori	50,00.- / 300,00.-
	Divieto conferimento di liquidi nei contenitori	50,00.- / 300,00.-
	Divieto di immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee	D.Lgs 152/2006 art. 255 comma 1
Centro di raccolta temporaneo comunale	Deposito rifiuti all'esterno del centro	50,00.- / 300,00.-
Modalità di conferimento	Mancata separazione delle frazioni merceologiche	50,00.- / 300,00.-
	Modalità di conferimento e trasporto	50,00.- / 300,00.-
	Modalità di conferimento	50,00.- / 300,00.-
	Divieto abbandono e deposito di rifiuti urbani fuori dagli appositi contenitori	Vedi art. 6 comma 2
	Conferimento materiali in contenitore dedicato a diversa frazione merceologica	75,00.- / 350,00.-
	Conferimento materiali differenziabili nell'indifferenziato	25,00.- / 150,00.-
	Conferimento residuo nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata	75,00.- / 350,00.-
	Conferimento ramaglie, sfalci e potature nei contenitori dedicati all'organico	50,00.- / 300,00.-
	Deposito rifiuti ingombranti secondo modalità differenti da quelle previste dall'art.12, comma 9, del presente regolamento	D.Lgs 152/2006 art. 255 comma 1
	Conferimento di quantità eccessive di rifiuti speciali non assimilati, pericolosi, e RAEE o rifiuti in fase di combustione	D.Lgs 152/2006 art. 255 comma 1
	Conferimento macerie da lavori edili	Misura fissa – 500,00
	Divieto di utilizzo contenitori associati ad altre utenze. Divieto di utilizzo contenitori delle isole ecologiche pubbliche	50,00.- / 300,00.-
	Mancato rispetto delle modalità, e tempi di conferimento	50,00.- / 300,00.-
	Conferimento rifiuti taglienti	25,00.- / 150,00.-
	Mancata accettazione dei contenitori, corretta tenuta e manomissione, rottura, insudiciamento, affissione manifesti e scritte sui contenitori	50,00.- / 300,00.-
Manifestazioni temporanee ed eventi	Obbligo di raccolta differenziata	25,00.- / 100,00.-
	Obbligo di pulizia dell'area utilizzata per la manifestazione	50,00.- / 300,00.-
	Mancata raccolta differenziata	25,00.- / 100,00.-
Cestini portarifiuti	Conferimento rifiuti urbani nei cestini portarifiuti	50,00.- / 300,00.-
Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	Obbligo pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta	50,00.- / 300,00.-

- Le sanzioni sono incrementate del 30% (e non oltre da quanto previsto dal TUEL) qualora venga accertato che il trasgressore abbia compiuto altre violazioni documentate al presente regolamento nei 10 mesi precedenti.
- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

26. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione e ad integrazione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso e, salvo diverse disposizioni, sono previste sanzioni come descritte all'articolo 25.
2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dall'ente Comune con proprio regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angelo Scariella



IL SINDACO
Dott. Mauro BUSSIGHERI



